



REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI SILLAVENGO
(PROVINCIA DI NOVARA)

VARIANTE PARZIALE N. 01/2014 AL PRGC
AI SENSI DELL'ART.17 – COMMA 5° – L.R.56/77

ADOZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Elab. **A**

Ufficio Tecnico Unione Bassa Sesia
Il Responsabile del Servizio
Arch. Adriano Fontaneto

Il Sindaco:

Il Responsabile del procedimento:

Aprile 2014

1. OBIETTIVI E CARATTERI URBANISTICI DELLA VARIANTE

Il comune di SILLAVENGO è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 10-1756 del 28/3/2011.

Successivamente è stata approvata una Variante Parziale ai sensi dell'ex 7° comma – art. 17 della L.R. n. 56/77 s.m. e i. approvata con Deliberazione del C.C. n. 12 del 30.07.2012.

La presente Variante, formata ai sensi del comma del 5° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 s.m. e i. è finalizzata a **recepire** nello strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale n. 15/R/2006, i vincoli derivanti dalla Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico – ubicato in via Parini, 2 – la cui proposta di definizione, ai sensi del sopra citato Regolamento regionale, è stata approvata dal Comune di Sillavengo con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 20 maggio 2013 e, a conclusione dell'iter procedimentale, **dalla Regione Piemonte con Determina Dirigenziale n. 57 del 18 marzo 2014, Direzione Ambiente - Settore Ciclo integrato dei rifiuti e servizio idrico integrato.**

Nel PRGC vigente la fascia di rispetto del pozzo dell'acquedotto è indicata in cartografia con un raggio di mt. 200 ai sensi del D.Lgs n. 152/2006.

Viene, dunque, riportata nelle cartografia di PRGC, alle opportune scale, tale definizione, aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:

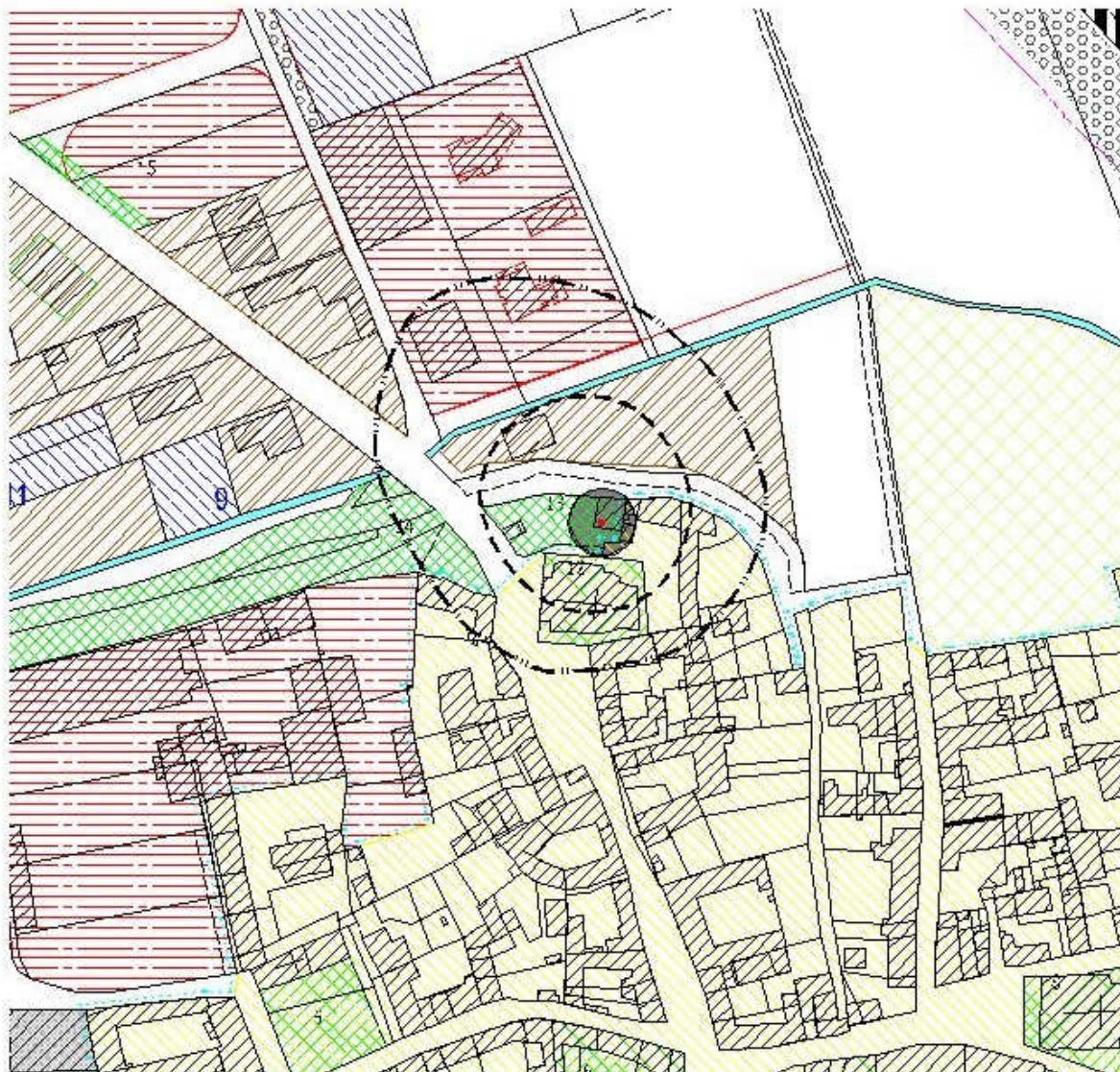
- zona di tutela assoluta, di forma circolare e un raggio pari a 10,00 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni;

Viene aggiornato l'**art 21 – Fasce di rispetto**, al capitolo Fascia di rispetto da impianti tecnologici pubblici, delle NTA del PRGC vigente introducendo le disposizioni previste dall'art. 6 del Regolamento regionale n. 15/R/2006.

ESTRATTO CARTOGRAFICO DI PRGC VIGENTE



ESTRATTO CARTOGRAFICO DI VARIANTE



21

FASCIA DI RISPETTO DEL POZZO DELL'ACQUEDOTTO:

-  ZONA DI TUTELA ASSOLUTA CON RAGGIO DI 10 mt
-  ZONA DI TUTELA RISTRETTA (ISOCRONA A 60giorni)
-  ZONA DI TUTELA ALLARGATA (ISOCRONA A 180giorni)

Testo comparato dell'art. 21 delle N.T.A. al capitolo Fascia di rispetto da impianti tecnologici pubblici.

<u>Fascia di rispetto da impianti tecnologici pubblici</u>	<u>Fascia di rispetto da impianti tecnologici pubblici</u>
1 Nella fascia di rispetto a protezione degli impianti tecnologici pubblici è vietata ogni nuova edificazione. 2 La profondità di detta fascia, anche se non individuata nelle tavole di piano e fatte salve le disposizioni più restrittive contenute nelle norme che riguardano le singole realtà tutelate, è così distinta: a) Acquedotti (pozzi di captazione): con riferimento alla definizione della zona di rispetto a norma dell'art. 6 del D.P.R. 236/88, di cui al D.G.R. n. 48-18278 del 11.04.1997 che si ri-chiama espressamente, sono previsti tre livelli di vincolo così come indicati in cartografia	1 Nella fascia di rispetto a protezione degli impianti tecnologici pubblici è vietata ogni nuova edificazione. 2 La profondità di detta fascia, anche se non individuata nelle tavole di piano e fatte salve le disposizioni più restrittive contenute nelle norme che riguardano le singole realtà tutelate, è così distinta: a) Acquedotti (pozzi di captazione): con riferimento alla definizione delle Aree di salvaguardia di cui all'art. 3, comma 1 del Regolamento n. 15/R/2006 che si richiama espressamente, sono previsti tre livelli di vincolo così come indicati in cartografia: - Zona di tutela assoluta, di forma circolare con raggio 10 metri: è la porzione di territorio più interna immediatamente circostante l'opera di captazione. Tale area è inedificabile. Per essa valgono le disposizioni dell'art. 4 del Regolamento regionale n. 15/R/2006. - Zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata di forma sub-ellittica dimensionate rispettivamente sulla base all'isocrona a 60 giorni e a 180 giorni: in queste zone, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento regionale n. 15/R/2006 sono vietati

	15/R/2006, sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: a) la dispersione dei fanghi e acque reflue, anche se depurati; b) l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari; c) lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari; d) lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base di indicazioni contenute nei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B (del citato Regolamento regionale); e) gli scarichi di acque reflue anche se depurati, nonché la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; f) le aree cimiteriali; g) l'apertura di cave; h) l'apertura di pozzi o la realizzazione di perforazioni del suolo; i) la gestione di rifiuti; j) lo stoccaggio di prodotti, ovvero di sostanze chimiche pericolose o sostanze radioattive; k) i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; l) i pozzi perdenti e le fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue; m) il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i centosettanta chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite; n) l'insediamento di attività industriali ed artigianali; o) il cambiamento di destinazione d'uso degli insediamenti di cui al punto n) esistenti, salvo che il medesimo
--	---

	sia volto alla riduzione del livello di rischio. Nella zona di rispetto <u>ristretta</u>, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento regionale n. 15/R/2006, sono comunque vietati: a) la stabulazione di bestiame; b) lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari; c) la realizzazione di fognature, pozzi neri a tenuta, impianti e strutture di depurazione di acque reflue, salvo che siano necessari per la messa in sicurezza di fabbricati non rilocalizzabili o per mitigare la situazione di rischio; d) la realizzazione di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ad eccezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato strettamente funzionali alla captazione idrica. Per i fabbricati esistenti alla data di presentazione della proposta di definizione delle aree di salvaguardia, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, possono essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportano l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino nuovi allacciamenti fognari; e) la realizzazione di opere viarie e ferroviarie, fatta eccezione delle piste ciclabili e la viabilità agro-silvo-pastorale, interpoderale e, ove non diversamente localizzabile, comunale; f) la realizzazione di infrastrutture di servizio che possono interferire, qualitativamente o quantitativamente, in modo
--	--

	diretto o indiretto, con il corpo idrico captato. Nella zona di rispetto <u>allargata</u> sono consentiti gli interventi di cui ai commi 3 - 4 e 5 dell'art. 6, del Regolamento regionale n. 15/R/2006. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni contenute nel Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n.15/R recante "Disciplina delle Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61). b) Metanodotti - oleodotti: m 7,50 dall'asse delle tubazioni; m 20,00 da centraline di riduzione pressione. c) Linee elettriche aeree esterne: dall'asse di ogni conduttore della linea, o dalle cabine o sottostazioni, e per le seguenti classi di tensione nominale presenti: m 10,00 fino a 132 Kw, m 18,00 da 133 fino a 220KV, m 28,00 da 221 fino a 380KV. All'Ente proprietario dovrà essere richiesto nullaosta da allegare all'istanza da presentare prima del rilascio di permesso di costruire. Le tavole di piano riportano i tracciati degli elettrodotti esistenti e limitate parti degli stessi in variazione; la fascia di rispetto anche se non riportata negli elaborati di piano deve essere verificata in loco in accordo con l'Ente. 3 All'interno delle fasce di rispetto sono consentiti i soli interventi diretti alla
b) Metanodotti - oleodotti: m 7,50 dall'asse delle tubazioni; m 20,00 da centraline di riduzione pressione. c) Linee elettriche aeree esterne: dall'asse di ogni conduttore della linea, o dalle cabine o sottostazioni, e per le seguenti classi di tensione nominale presenti: m 10,00 fino a 132 Kw,	

m 18,00 da 133 fino a 220KV, m 28,00 da 221 fino a 380KV. All'Ente proprietario dovrà essere richiesto nulla osta da allegare all'istanza da presentare prima del rilascio di permesso di costruire. Le tavole di piano riportano i tracciati degli elettrodotti esistenti e limitate parti degli stessi in variazione; la fascia di rispetto anche se non riportata negli elaborati di piano deve essere verificata in loco in accordo con l'Ente. 3 All'interno delle fasce di rispetto sono consentiti i soli interventi diretti alla realizzazione, alla manutenzione e alla integrazione: a) delle opere destinate all'uso del bene oggetto di tutela; b) degli impianti e delle opere per la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia e per l'erogazione di pubblici servizi; c) di parcheggi pubblici e di uso pubblico, di aree verdi anche integrate con percorsi pedonali e ciclabili; d) di impianto di nuove coltivazioni agricole o continuazione di quelle esistenti con il divieto allo spandimento di pesticidi e fertilizzanti, di cui al D.P.R. 236/88 articolo 2 lettera a).	realizzazione, alla manutenzione e alla integrazione: a) delle opere destinate all'uso del bene oggetto di tutela; b) degli impianti e delle opere per la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia e per l'erogazione di pubblici servizi; c) di parcheggi pubblici e di uso pubblico, di aree verdi anche integrate con percorsi pedonali e ciclabili; d) di impianto di nuove coltivazioni agricole o continuazione di quelle esistenti con il divieto allo spandimento di pesticidi e fertilizzanti, di cui all'art. 6, comma 1 del Regolamento regionale n. 15/R/2006, per le aree ricadenti nelle zone di rispetto del pozzo acquedottistico. 4 Sono ammessi sugli edifici esistenti ricadenti in dette fasce, di cui non sia stata iniziata l'espropriazione o la procedura di abbattimento, interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di tipo A, ove ammissibili dalle norme che definiscono i caratteri dell'area in modo particolare per quanto attiene le destinazioni d'uso proprie e ammesse. Per gli edifici esistenti posti all'interno delle Aree di salvaguardia del pozzo acquedottistico valgono le disposizioni di cui al
---	---

4 Sono ammessi sugli edifici esistenti ricadenti in dette fasce, di cui non sia stata iniziata l'espropriazione o la procedura di abbattimento, interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di tipo A, ove ammissibili dalle norme che definiscono i caratteri dell'area in modo particolare per quanto attiene le destinazioni d'uso proprie e ammesse. 5 Il rilascio dell'permesso di costruire o della permesso di costruire edilizia per gli eventuali interventi è subordinato al nullaosta rilasciato dall'Ente proprietario del bene oggetto di tutela, per quanto di sua competenza 6 Le aree ricadenti nella fascia di rispetto possono essere computate per l'applicazione degli indici urbanistici e edilizi.	precedente comma 2, lettera a). 5 Il rilascio del permesso di costruire per gli eventuali interventi è subordinato al nullaosta rilasciato dall'Ente proprietario del bene oggetto di tutela, per quanto di sua competenza. 6 Le aree ricadenti nella fascia di rispetto possono essere computate per l'applicazione degli indici urbanistici e edilizi.
--	---

La presente Variante non interferisce con la Carta della Zonizzazione Acustica del territorio in quanto non sono previsti nuovi elementi di criticità e con la Classificazione delle aree ai fini dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica.

ELENCO ELABORATI

TAV.1b	DESTINAZIONI D'USO E VINCOLI	SCALA 1/5.000
TAV.2b	DESTINAZIONI D'USO E VINCOLI	SCALA 1/2.000
ELAB. A	RELAZIONE ILLUSTRATIVA	
ELAB. B	Estratto delle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE MODIFICATE	

ALLEGATI

Determinazione dirigenziale Regione Piemonte n. 57 del 18 marzo 2014, Direzione Ambiente – Settore Ciclo integrato dei rifiuti e servizio idrico integrato